



COMUNE DI SALIZZONE
(Provincia di Verona)

N. 112

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **20:15**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CAMPI ANGELO	SINDACO	P
MANTOVANELLI LAURA	ASSESSORE	P
DISSADERI DAVIDE	ASSESSORE	P
LUCCHINI ANGELO	ASSESSORE	P
MORELATO MARICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor CAMPI ANGELO, assistito dal Segretario Comunale Dott. De Pascali Alessandro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

UFFICIO SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità tecnica dell'assumenda delibera di APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

esprime parere: Favorevole

Salizzole, 26-11-2019

Il Responsabile del servizio
DE PASCALI ALESSANDRO



UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità contabile dell'assumenda delibera sopra descritta, esprime parere Favorevole

Salizzole, 26-11-2019

Il Responsabile del servizio
MAROCCHIO CINZIA



UFFICIO SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, interpellato circa la legittimità complessiva, completezza dell'istruttoria e adeguatezza del testo dell'assumenda delibera soprascritta da parte della G.C. esprime parere Favorevole

Salizzole, 26-11-2019

Il Segretario Comunale
DE PASCALI ALESSANDRO



Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Premesso che:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'articolo 33, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal medesimo articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamato l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del medesimo D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001:

- art. 6-ter, comma 1, che ha demandato a specifici decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, la definizione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, delle linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

- art. 6-ter, comma 6, il quale stabilisce per le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo, il divieto di assumere nuovo personale, divieto che, in prima applicazione, ai sensi del successivo articolo 22, comma 1, decorre dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Visto l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 di disciplina della capacità assunzionale di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che demanda le nuove misure e la decorrenza delle stesse a successivi Decreti Ministeriali;

Dato atto che, ad oggi, è stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri esclusivamente il D.M. 03.09.2019, pubblicato sulla G.U. 4.11.2019 n. 258, che dispone le misure applicabili alle regioni;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 in data 27 luglio 2018 ed emanate secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 75/2017, le quali prevedono che il piano triennale del fabbisogno sia definito:

- in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa;
- secondo le regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- valutando i fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili;
- in modo da comporre un processo di indirizzo organizzativo, volto a programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi;
- in coerenza con la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, soprattutto nella programmazione ed esecuzione delle procedure di reclutamento delle risorse;

Ricordato a tale scopo che:

- con propria deliberazione n. 23 in data 22 febbraio 2008, esecutiva, integrata con deliberazione n. 91 in data 13 maggio 2008, esecutiva, è stata approvata la dotazione organica complessiva, l'organigramma e la programmazione del fabbisogno del personale e il piano delle assunzioni per il triennio 2008/2010;
- successivamente, con propria deliberazione n. 51 in data 9 maggio 2012, esecutiva, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012 – 2014;
- con propria deliberazione n. 83 in data 13 giugno 2013, esecutiva, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013 – 2015;
- con propria deliberazione n. 45 in data 11 aprile 2014, esecutiva, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014 – 2016;

DELIBERA DI GIUNTA n.112 del 29-11-2019 COMUNE DI SALIZOLE

- con propria deliberazione n. 78 in data 16 giugno 2015, esecutiva, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017;
- con propria deliberazione n. 50 in data 15 aprile 2016, esecutiva, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018;
- con propria deliberazione n. 17 in data 1 marzo 2017, esecutiva, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;
- con propria deliberazione n. 12 in data 31 gennaio 2018, esecutiva, è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;
- con propria deliberazione n. 125 in data 28/11/2018, esecutiva, è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021;

Rilevato che:

- il personale dipendente in servizio è ampiamente al di sotto del rapporto medio dipendenti-popolazione come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 pari ad 1/317, calcolato sulla base di 3804 residenti al 31/12/2018;
- non sono pertanto presenti posizioni in soprannumero;

Ritenuto necessario, prima di procedere con la programmazione dei fabbisogni di personale, procedere alla verifica della struttura organizzativa e, contestualmente, alla ricognizione del personale eventualmente in esubero;

Rilevato che la dotazione organica dell'ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad € 493.766,43 (valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare);

Dato atto che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

Rilevata quindi l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;
- che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti di gestione ed erogazione dei medesimi, sicchè le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il corretto andamento dell'attività amministrativa;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Ricordato che le assunzioni in mobilità, effettuate ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni che hanno vincoli alle assunzioni, non devono essere conteggiate nel tetto della spesa per le nuove assunzioni, così come le mobilità in uscita non determinano risparmi da utilizzare per nuove assunzioni, sempre a tempo indeterminato;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei

DELIBERA DI GIUNTA n.112 del 29-11-2019 COMUNE DI SALIZOLE

residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Precisato che, nel rispetto della citata normativa, nel triennio precedente non si sono verificate cessazioni e pertanto non vi sono residui disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali;

Richiamato quanto disposto con il D.L. n. 4/2019 convertito con Legge 28 marzo 2019, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", che ha allargato le maglie per l'accesso alla pensione mediante l'introduzione della c.d. "quota cento", che consente di anticipare l'età pensionabile;

Dato atto che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria contabile, si possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate

soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over (art. 3, c. 5 *sexies*, D.L. 90/2014);

Preso atto che nell'anno 2020:

- con decorrenza 24 gennaio 2020 è previsto il collocamento in quiescenza di un dipendente cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale, giusta delibera di G.C. n. 83 del 13.09.2019, di presa d'atto della domanda presentata;

- con presumibile decorrenza dal settembre 2020 è prevista la cessione del contratto mediante passaggio in mobilità al comune di Sorgà di un dipendente cat. B, collaboratore amministrativo, come indicato nella comunicazione a firma del Sindaco prot. 6981 del 19.09.2019;

Ritenuto di assicurare la copertura delle risorse che cesseranno nel corso del 2020, mediante le procedure consentite, al fine di garantire almeno il mantenimento del livello di efficienza dei servizi interessati, come di seguito precisato:

- assunzione a tempo indeterminato di n. 1 agente di Polizia Municipale, cat. C, mediante concorso pubblico ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 di procedere con l'assunzione senza il previo espletamento della procedura prevista dall'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 relativa alla mobilità volontaria;

- assunzione mediante procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 di Collaboratore Tecnico/Amministrativo cat. B da altra Amministrazione soggetta a vincoli assunzionali, a seguito della cessazione per mobilità in uscita del dipendente di medesima categoria B;

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ed in particolare:

- l'adozione del Piano della Performance (art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009) che, per gli Enti Locali è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2019;

- il contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013, come si evince dall'allegato prospetto (art. 1, commi 557 e successivi, della Legge. n. 296/2006);

- l'assenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

- l'adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29/08/2018, per il triennio 2018/2020;

- il conseguimento, nell'anno precedente, del saldo non negativo, in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lett. e), della legge n. 208/2015;

DELIBERA DI GIUNTA n.112 del 29-11-2019 COMUNE DI SALIZOLE

- trasmissione alla BDAP, entro il termine di 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti, la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2018 e del bilancio consolidato 2018;

Verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4 del D.L. n. 101/2013;

Dato atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;

Osservato che le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinati dall'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, nonché dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto pertanto di potere procedere all'approvazione della presente programmazione, dando atto che la stessa rispetta gli obiettivi in materia di spese di personale posti dal legislatore in particolare all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto di gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Dato atto che il piano annuale delle assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione a nuove esigenze organizzative che dovessero emergere successivamente all'approvazione del presente piano dei fabbisogni;

Acquisito in proposito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, prot. n. 8759 del 29/11/2019;

Dato atto che del presente provvedimento verrà data informazione alle OO.SS. ed alla R.S.U., ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. 165 del 30.03.2001;

Visti i CC.CC.NN.LL. vigenti;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e art. 25 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

DELIBERA DI GIUNTA n.112 del 29-11-2019 COMUNE DI SALIZOLE

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
3. Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come segue:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 96/2006 e s.m.i., è pari ad € 493.766,43 (valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare), come risultante dal prospetto allegato;
 - b) la consistenza del personale in servizio come di seguito indicato:

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D	0	0	0
Cat.C	9	9	0
Cat.B	3	3	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	12	12	0

4. Di prevedere i seguenti fabbisogni di personale nel 2020:
 - assunzione a tempo indeterminato di n. 1 agente di Polizia Municipale, cat. C, mediante concorso pubblico ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, con decorrenza indicativa 1° marzo 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 di procedere con l'assunzione senza il previo espletamento della procedura prevista dall'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 relativa alla mobilità volontaria;
 - assunzione mediante procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 di Collaboratore Tecnico/Amministrativo cat. B da altra Amministrazione soggetta a vincoli assunzionali, a seguito della cessazione per mobilità in uscita del dipendente di medesima cat. B, con decorrenza indicativa 1° ottobre 2020;
5. Di dare atto che in merito alle assunzioni a tempo determinato (o altre forme flessibili) l'Amministrazione si riserva, nel corso dell'esercizio finanziario, previo reperimento a bilancio delle necessarie risorse finanziarie, di procedere con assunzioni in forma flessibile, nel rispetto dei presupposti delle normative in premessa citate e delle limitazioni previste;
6. Di dare atto che con la presente programmazione risultano rispettate le disposizioni normative dettate in materia di contenimento delle spese di personale in premessa citate, in quanto, come risulta dal prospetto allegato, la spesa complessiva annua per le assunzioni programmate, determinata in presunti euro 62.810,54, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

DELIBERA DI GIUNTA n.112 del 29-11-2019 COMUNE DI SALIZZOLE

7. Di riservarsi di modificare il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
8. Di demandare al Responsabile del Servizio personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
9. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. per opportuna informazione;
10. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
11. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Successivamente, con separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
CAMPI ANGELO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N° _____ Reg. Pubbl.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

li, 10/12/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CESTARO SANDRA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

li, _____

(data della certificazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CESTARO SANDRA